La quarantena per chi ha avuto contatti stretti coi casi confermati

Il **decreto legge 23 febbraio, n. 6** (articolo 1, lettera h) ha limitato l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, confermando quanto già prescritto dall'Ordinanza del Ministero della Salute di due giorno prima, agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

Le sanzioni

L'art. 3 del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, al comma IV statuisce che "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale". La sanzione, per l'inosservanza di un provvedimento dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordinepubblico o d'igiene, è:

- · l'arresto fino a tre mesi,
- · l'ammenda fino a 206,00 euro.

Nonostante l'Ordinanza del 21 febbraio non richiami esplicitamente l'**art. 650 c.p.**, questo deve ritenersi comunque operante, stante la natura di "provvedimento dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordinepubblico o d'igiene".

Dispositivo dell'art. 650 Codice penale

Fonti \rightarrow Codice penale \rightarrow LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare \rightarrow Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia \rightarrow Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza \rightarrow Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità ⁽¹⁾ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene ⁽²⁾, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] ⁽³⁾, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro ⁽⁴⁾.